

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 25 ottobre 2010**

**relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia**

*[notificata con il numero C(2010) 7230]*

**(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)**

**(2010/642/UE)**

**(GU L 280 del 26.10.2010, pag. 60)**

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

► **M1**

Decisione di esecuzione 2013/437/UE della Commissione del 14 agosto 2013

n.	pag.	data
L 220	49	17.8.2013



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 25 ottobre 2010**

**relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia**

*[notificata con il numero C(2010) 7230]*

**(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)**

(2010/642/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra con metodi autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime <sup>(2)</sup>.
- (2) La Grecia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino scotennate. Tale Stato membro ha presentato una descrizione dettagliata del procedimento di scotennamento uniforme delle carcasse nella parte 1 del protocollo previsto all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 e i risultati delle prove di sezionamento nella parte 2 del medesimo protocollo. Entrambi i protocolli sono stati presentati agli altri Stati membri, in sede di comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, nel 2008, nel 2009 e nel 2010.
- (3) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questo metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia.
- (4) A norma dell'allegato V, lettera B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa dalla presentazione tipo definita al primo comma dello stesso punto III se, tra l'altro, la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si discosta dalla presentazione tipo.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

**▼B**

- (5) La Grecia ha precisato alla Commissione che, in alcuni macelli sul suo territorio, secondo le prassi commerciali le carcasse di suini sono presentate senza la cotenna oltre che senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma, come previsto dal primo comma della disposizione succitata. Occorre pertanto autorizzare tale presentazione diversa dalla presentazione tipo in Grecia.
- (6) Non possono essere autorizzate modifiche dell'apparecchio o del metodo di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita. Per questo motivo la presente autorizzazione può essere revocata.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**▼M1***Articolo 1*

1. Per la classificazione delle carcasse di suino presentate in conformità all'allegato V, punto B.III, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è autorizzato in Grecia, a norma del punto B.IV, paragrafo 1, di detto allegato, il ricorso al seguente metodo: apparecchio denominato «OptiScan-TP» e relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell'allegato.

2. Per la classificazione delle carcasse di suino scotennate è autorizzato in Grecia, a norma dell'allegato V, punto B.IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il ricorso ai seguenti metodi:

- a) apparecchio denominato «OptiScan-TP» e relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell'allegato;
- b) apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e relativo metodo di stima, descritti nella parte II dell'allegato.

**▼B***Articolo 2*

In deroga alla presentazione tipo definita nell'allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Grecia le carcasse di suino possono essere scotennate in maniera uniforme prima della pesatura e della classificazione. Per poter stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato è adattato applicando la seguente formula:

peso a caldo della carcassa =  $1,05232 \times$  peso della carcassa scotennata.

**▼B**

*Articolo 3*

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.

*Articolo 4*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

▼ **M1***ALLEGATO***METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN GRECIA****Parte I***OptiScan-TP*

1. La presente parte si applica quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «OptiScan-TP».
2. L'apparecchio OptiScan-TP è dotato di un imager digitale che scatta foto con flash dei due punti di misurazione sulla carcassa. Le immagini sono la base per il calcolo dello spessore del grasso e del muscolo secondo il metodo dei due punti «Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)».

I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio OptiScan-TP. Le foto sono conservate e possono essere oggetto di un controllo successivo. L'interfaccia integrata Bluetooth® permette un agevole trasferimento dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la formula riportata qui di seguito.
- 3.a. Formula per la classificazione delle carcasse di suino presentate in conformità all'allegato V, punto B.III, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007:

$$\hat{Y} = 62,94974 - 0,79348 \times X_1 + 0,13218 \times X_2$$

dove:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_1$  = spessore minimo in millimetri del grasso (compresa la cotenna) sul *M. gluteus medius*,

$X_2$  = spessore in millimetri del muscolo lombare, misurato alla distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del *M. gluteus medius* e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

- 3.b. Formula per la classificazione delle carcasse di suino scotennate:

$$\hat{Y} = 60,91227 - 0,80881 \times X_{1s} + 0,13710 \times X_2$$

dove:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_{1s}$  = spessore minimo in millimetri del grasso (senza la cotenna) sul *M. gluteus medius*,

$X_2$  = spessore in millimetri del muscolo lombare, misurato alla distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del *M. gluteus medius* e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

**▼ M1****Parte II***Hennessy Grading Probe (HGP 4)*

1. La presente parte si applica quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».
2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm a livello della lama posta all'estremità della sonda) contenente un fotodiode (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo Silonex SLCD-61N1 con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio HGP 4 oppure da un computer ad esso collegato.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 62,400 - 0,495 \times X_1 - 0,559 \times X_2 + 0,129 \times X_3$$

dove:

$\hat{Y}$  = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

$X_1$  = spessore in mm del lardo dorsale (senza la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello dell'ultima costola,

$X_2$  = spessore in mm del lardo dorsale (senza la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

$X_3$  = spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di  $X_2$ .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.